



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 maggio 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 16 aprile 2008.

Attribuzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, a seguito della presentazione della relativa richiesta entro il termine, differito dall'articolo 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2008.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'ente «Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore» Pag. 5

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 aprile 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Indiana Jones» Pag. 5

Ministero dei trasporti

DECRETO 4 marzo 2008.

Approvazione del «Piano di sviluppo strategico per l'area ampia di Gioia Tauro» Pag. 7

Ministero della difesa

DECRETO 19 novembre 2007.

Istituzione della Sezione carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (T.P.C.) di Siracusa Pag. 8

DECRETO 14 febbraio 2008.

Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Cagliari Elmas, ai sensi dell'articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione Pag. 10

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 14 aprile 2008.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio per l'anno 2008, nella provincia di Modena. Pag. 15

**Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali**

DECRETO 27 marzo 2008.

Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola. Pag. 18

Ministero della salute

DECRETO 11 aprile 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rimbel 25 WG» Pag. 23

DECRETO 14 aprile 2008.

Prescrizioni per la cessione a titolo gratuito di materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro. . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 17 aprile 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Abilify (aripiprazolo), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 203/2008). Pag. 25

DETERMINAZIONE 17 aprile 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Cystadane (betaina anidra), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 202/2008). Pag. 27

DETERMINAZIONE 17 aprile 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Increlex (mecasermina), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 201/2008). Pag. 28

Agenzia del territorio

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure - Ufficio provinciale di Savona Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico: Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fiduciaria Duomo S.p.a.», in Milano Pag. 30

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Comunicato relativo alla deliberazione 28 settembre 2007, recante: «Servizio sanitario nazionale 2007 - Ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Deliberazione n. 97/2007)» Pag. 30

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114

Ministero della salute

ORDINANZA 16 aprile 2008.

Pubblicazione dell'elenco delle sentenze penali passate in giudicato negli anni 2000-2007, a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazione alimentare.

08A02719

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 16 aprile 2008.

Attribuzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, a seguito della presentazione della relativa richiesta entro il termine, differito dall'articolo 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Vista la richiesta presentata il 14 marzo 2008 dal rappresentante legale di «Autonomie Liberté Démocratie», ai sensi del menzionato art. 51-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, al Presidente della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 16 aprile 2008 ha disposto l'erogazione del rimborso elettorale risultante dal piano di ripartizione di cui alla propria deliberazione n. 37 del 26 ottobre 2006 a favore di «Autonomie Liberté Démocratie»;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 16 aprile 2008

Il Presidente
BERTINOTTI

Il segretario generale
ZAMPINI

ALLEGATO

XV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 105/2008

Attribuzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006 a seguito della presentazione della relativa richiesta entro il termine differito dall'art. 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Riunione di mercoledì 16 aprile 2008.

L'Ufficio di Presidenza

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati nn. 22 del 26 luglio 2006 e 37 del 26 ottobre 2006, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente in data 28 luglio 2006 (Supplemento ordinario) e 31 ottobre 2006, concernenti il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, con le quali veniva determinato il rimborso annuo complessivamente spettante, fra gli altri, al movimento politico «Autonomie Liberté Démocratie», con declaratoria della decadenza di detto movimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale è stato differito il termine di cui all'art. 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione;

Vista la richiesta presentata il 14 marzo 2008 dal rappresentante legale di «Autonomie Liberté Démocratie», ai sensi del menzionato art. 51-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, al Presidente della Camera dei deputati;

Visto l'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Delibera:

Art. 1.

1. È disposta l'erogazione del rimborso elettorale risultante dal piano di ripartizione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 2006 indicata in premessa a favore di «Autonomie Liberté Démocratie». Ferme le condizioni previste dal decreto del Presidente della Camera dei deputati che ha reso esecutiva la citata deliberazione n. 37 del 2006, il 15 maggio 2008 saranno poste a disposizione del beneficiario le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007, unitamente agli eventuali interessi sul deposito bancario maturati successivamente a tale data. Alle medesime condizioni le successive quote annue di rimborso, nell'importo che risulterà spettante a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), saranno poste a disposizione del beneficiario il 31 luglio di ciascun anno.

2. Gli interessi maturati sul deposito bancario della provvista relativa al rimborso di cui al comma 1 sino alla data di erogazione prevista nel comma medesimo saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Si applicano, qualora non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, le disposizioni previste della deliberazione n. 22 del 2006 indicata in premessa.

Art. 2.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02990

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Considerato l'aggravamento del contesto di criticità ambientale in atto nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, anche in relazione alle possibili conseguenze di natura igienico sanitaria per la popolazione residente nei predetti territori anche in considerazione dell'aggravarsi della crisi derivante dall'inquinamento da diossina;

Viste le note rispettivamente del 13 febbraio e 14 marzo 2008, con cui il Commissario delegato per la situazione di criticità in rassegna ha rappresentato l'esigenza di poter provvedere alla realizzazione delle iniziative necessarie al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di poteri in deroga alla normativa in materia ambientale;

Viste le note rispettivamente del 3 e 9 aprile 2008, con cui il Presidente della Giunta regionale della Campania ha rappresentato la necessità che vengano adottati tutti i provvedimenti di carattere urgente finalizzati a garantire la prosecuzione degli interventi di bonifica nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere straordinario ed urgente di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ubicati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, n. 3654;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza con limitazioni degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato, sino al 31 dicembre 2008, lo stato d'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2008.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'ente «Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 8 novembre 2007 pervenuta il 27 novembre 2007 e integrata il 12 marzo 2008, con la quale l'avv. Aniello Cosimato nato a Pagani (Salerno) il 18 agosto 1954, in qualità di legale rappresentante dell'Ente pubblico non economico Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore con sede legale in Nocera Inferiore, via G. Falcone n. 52, CF 94012480656, ha dichiarato che con delibere consiliari in data 6 febbraio 2007, 27 febbraio 2007 e 24 marzo 2007, è stato costituito, nell'ambito dell'Ente, un organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 denominato «Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore»

Considerato che i requisiti posseduti dall'Ente Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo, costituito dall'Ente pubblico non economico Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore con sede legale in Nocera Inferiore via G. Falcone n. 52, CF 94012480656, denominato «Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 28 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 19 marzo 2008

p. Il direttore generale: RETTURA

08A02729

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 aprile 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Indiana Jones».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Indiana Jones», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi LTT del 29 marzo 2006 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 5 maggio 2008 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Indiana Jones».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 70.800.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Il biglietto è stampato in quattro versioni, ognuna dedicata ad uno dei quattro films della serie «Indiana Jones»: «I predatori dell'arca perduta», «Il tempio maledetto», «L'ultima crociata» ed «Il regno del teschio di cristallo». In ognuna delle quattro versioni del biglietto sono presenti due distinte aree di gioco contrassegnate rispettivamente dalla scritta «Gioco 1» e dalla scritta «Gioco 2».

La prima, relativa al «Gioco 1», riproduce, nella parte in alto contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti», l'immagine di tre «fruste». Nella parte restante dell'area di gioco, contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» è riprodotta «l'immagine di sei cappelli».

La seconda area di gioco, relativa al «Gioco 2», riproduce, nella parte in alto contraddistinta dalla scritta «simboli vincenti» l'immagine di tre serpenti «cobra». Nella restante parte dell'area, contraddistinta dalla scritta «I tuoi simboli», è riprodotta l'immagine di cinque «camion».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocketto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Con un singolo biglietto si può vincere fino a 10 volte.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente:

Gioco 1: si deve grattare l'area di gioco. Se ne «I tuoi numeri» si trovano, una o più volte, uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova l'immagine di «Indiana Jones» si vincono 50 euro.

Gioco 2: si deve grattare l'area di gioco. Se ne «I tuoi simboli» si trovano, una o più volte, uno o più «Simboli vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 142.067.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 6 premi di euro 200.000,00
- n. 20 premi di euro 50.000,00
- n. 35 premi di euro 10.000,00
- n. 4.820 premi di euro 1.000,00
- n. 23.600 premi di euro 500,00
- n. 41.300 premi di euro 100,00
- n. 106.200 premi di euro 50,00
- n. 41.300 premi di euro 25,00

- n. 400.020 premi di euro 20,00
- n. 236.000 premi di euro 15,00
- n. 2.891.000 premi di euro 10,00
- n. 7.598.020 premi di euro 5,00
- n. 11.328.000 premi di euro 3,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2008

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 178

08A03080

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 marzo 2008.

Approvazione del «Piano di sviluppo strategico per l'area ampia di Gioia Tauro».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 2007, relativo alla nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse allo sviluppo dell'area di Gioia Tauro;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto, ai sensi del quale il commissario straordinario è tenuto ad elaborare un piano di durata pluriennale per lo sviluppo del porto e dell'area portuale e retro portuale di Gioia Tauro, al cui interno ricondurre le azioni dei diversi soggetti che, con ruoli e competenze diverse, operano in tale ambito;

Considerato che il commissario straordinario, in attuazione della suddetta norma, ha elaborato il «Piano di sviluppo strategico per l'area ampia di Gioia Tauro, presentato in data 1° marzo 2008»;

Esaminato il piano di cui sopra e valutati positivamente i relativi contenuti;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per la approvazione del citato piano;

Visto l'art. 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale ha istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il

porto di Gioia Tauro, in sostituzione del commissario straordinario del Governo di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007;

Ritenuto necessario che il piano sia approvato anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, posto che quest'ultimo, con proprio decreto, procede alla nomina del commissario delegato, al quale compete la realizzazione delle attività previste dal piano, ai sensi del citato art. 22-sexies.

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il «Piano di sviluppo strategico per l'area ampia di Gioia Tauro, presentato in data 1° marzo 2008» dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse allo sviluppo dell'area di Gioia Tauro, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.

2. La realizzazione delle attività previste dal piano di cui al comma 1, sul quale è acquisita l'intesa del Presidente della Regione Calabria, è di competenza del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, anche con riferimento al perfezionamento dei protocolli tra le pubbliche amministrazioni, allegati al programma.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della approvazione del piano di cui all'art. 1 a cura di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2008

Il Ministro: BIANCHI

08A02880

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 novembre 2007.

Istituzione della Sezione carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (T.P.C.) di Siracusa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 513, concernente interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che autorizza il potenziamento organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico (T.P.A.);

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 400, recante ulteriori disposizioni in materia di beni e attività culturali e, in particolare, l'art. 5, che definisce la consistenza del personale di cui alla citata legge n. 513 del 1999 in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle leggi vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, concernente il regolamento sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione ai beni culturali;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'art. 11, sulle attività specializzate delle Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato presso le varie amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della citata legge n. 78 del 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1992, istitutivo del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico (T.P.A.), la cui denominazione è stata successivamente modificata in Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (T.P.C.), a seguito della riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, da cui lo stesso Comando dipende funzionalmente;

Visti i decreti interministeriali in data 4 novembre 1996 e 14 novembre 2000, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* 22 novembre 1996, n. 274 e 30 novembre 2000, n. 280, che hanno istituito i nuclei periferici del Comando in argomento, rispettivamente, in Milano (Monza), Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo e in Genova, Torino, Cosenza, Sassari;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2006, n. 135, con il quale è stato istituito il Nucleo carabinieri T.P.C. di Ancona e stabilita la nuova dotazione complessiva di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Considerato che l'attività di prevenzione e repressione attinente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio culturale, nonché al recupero dei beni culturali e del materiale scientifico e didattico relativo ai beni stessi, è svolta su tutto il territorio nazionale e che, al fine di rendere più efficace l'azione di salvaguardia e di recupero dei beni culturali, si rende necessario istituire una nuova Sezione distaccata con sede a Siracusa, alle dirette dipendenze del Nucleo carabinieri T.P.C. di Palermo;

Vista la nota n. 117222 in data 30 novembre 2006 della Regione Siciliana, concernente il formale assenso all'istituzione della Sezione carabinieri T.P.C. di Siracusa, con l'impegno ad assumere i relativi oneri a proprio carico, in analogia a quanto già in atto per il Nucleo carabinieri T.P.C. di Palermo;

Ritenuto altresì necessario, di conseguenza, ridefinire l'organico complessivo del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita la Sezione carabinieri tutela patrimonio culturale (T.P.C.) di Siracusa, con competenza areale sulle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina. Essa opera alle dipendenze gerarchiche, disciplinari e d'impiego del Nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (T.P.C.) di Palermo. Quando necessario, nell'ambito delle direttive del Ministro per i beni e le attività culturali, la Sezione carabinieri T.P.C. di Siracusa procede anche a dirette intese con gli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

1. La dotazione di personale della Sezione carabinieri T.P.C. di Siracusa è determinata nell'ambito della dotazione complessiva del Comando carabinieri T.P.C. e nei limiti delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 e successive modificazioni, per i ruoli degli ufficiali, e dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive modificazioni, per i ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, nonché degli organici in soprannumero definiti dalla legge 29 dicembre 2000, n. 400.

2. La nuova dotazione complessiva di personale del Comando carabinieri T.P.C. è stabilita nell'allegata tabella organica, la quale fa parte integrante del presente decreto. La tabella allegata al decreto interministeriale 8 marzo 2006, citato in premessa, è di conseguenza abrogata.

Art. 3.

1. Agli effetti dell'art. 1, sono a carico dell'Arma dei carabinieri gli oneri relativi agli assegni fissi, all'armamento e all'equipaggiamento individuale.

2. Gli oneri relativi a funzionamento, missioni, accasermamento, arredi di uffici, alloggiamento del personale, nonché le altre spese connesse ad approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi, materiali, infrastrutture e apparati di funzionamento della Sezione carabinieri T.P.C. di Siracusa sono a carico della Regione Siciliana.

3. Sono confermati altresì a carico della Regione Siciliana gli oneri di cui al comma 2 relativi alle esigenze del Nucleo carabinieri T.P.C. di Palermo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 19 novembre 2007

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
RUTELLI

Il Ministro dell'interno
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Difesa, foglio n. 383

ALLEGATO

TABELLA DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

	Ufficiali	Ispettori	Sovrintendenti	Appuntati e Carabinieri	TOTALI
IN ORGANICO	-	99	21	70	190
IN EXTRA-ORGANICO (art. 5 L. 400 del 2000)	25	18	24	21	88
TOTALI	25	117	45	91	278

08A02878

DECRETO 14 febbraio 2008.

Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Cagliari Elmas, ai sensi dell'articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione

della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, il quale prevede che «I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare alla aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per i assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e in particolare l'art. 1, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, concernente l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e, in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il verbale del Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 12 dicembre 2007, del Gruppo di lavoro di vertice composto dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché degli enti interessati, che hanno analizzato la dismissione dei beni, in particolare, del compendio aeroportuale di Cagliari Elmas;

Tenuto conto che, allo stato, i servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) S.p.a., in applicazione del decreto interministeriale 12 novembre 1983;

Vista la determinazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, assunta con foglio n. MD AAVSMA 0089901 del 3 dicembre 2007, confermata dallo Stato Maggiore della difesa, con foglio n. 141/109/4665.5 in data 10 gennaio 2008, circa il cessato interesse, ai fini militari, dei beni individuati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di Cagliari Elmas;

Vista la determinazione del Ministero dei trasporti, assunta con foglio n. MINFTRA/DCIV 4944 in data 18 dicembre 2007, circa l'effettiva strumentalità ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Cagliari Elmas, ai sensi dell'art. 693, terzo comma del codice della navigazione individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato — ramo trasporti — aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto di Cagliari Elmas assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile.

2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (E.N.A.V.) S.p.a., in applicazione della normativa vigente.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2008

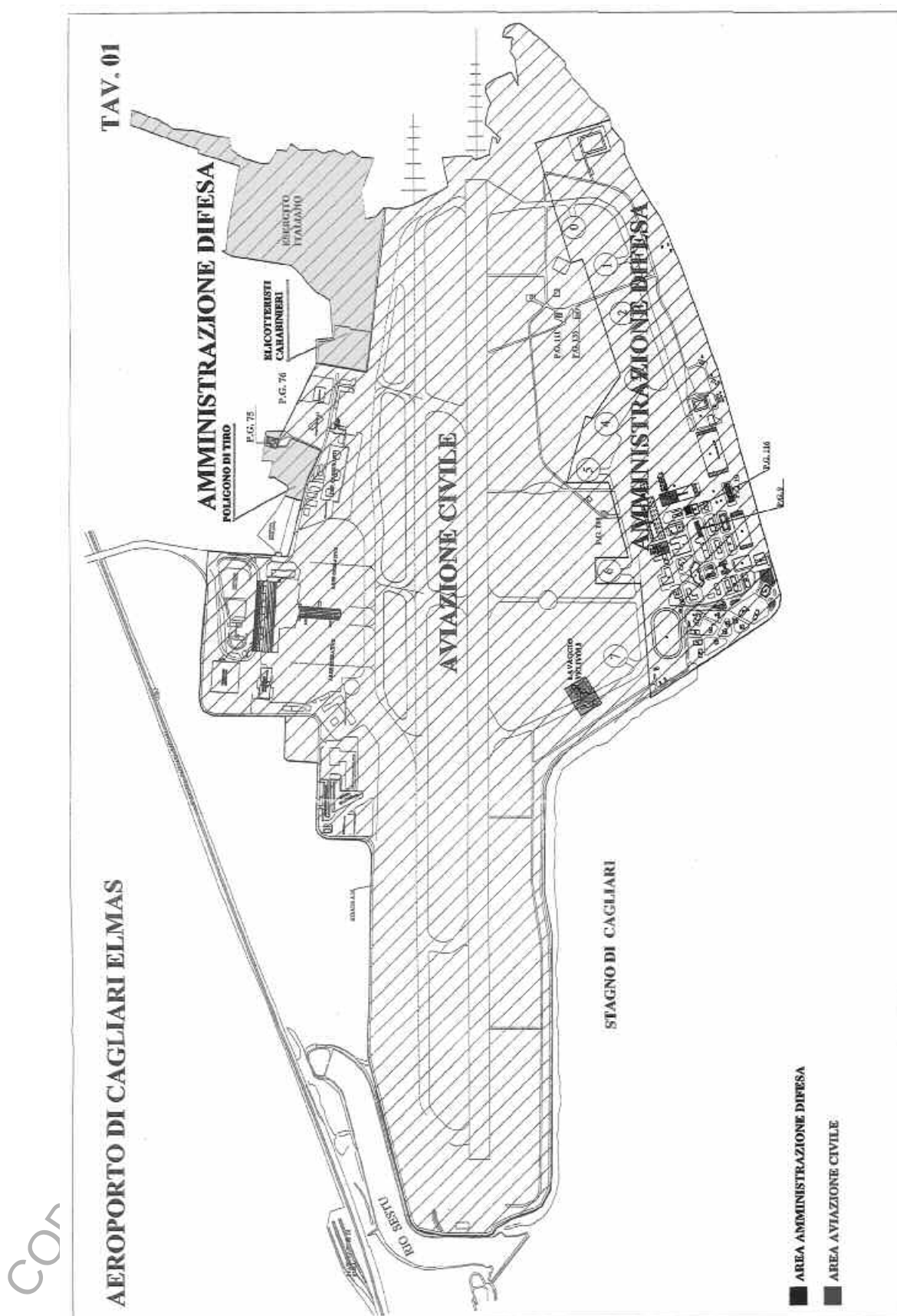
Il Ministro della difesa
PARISI

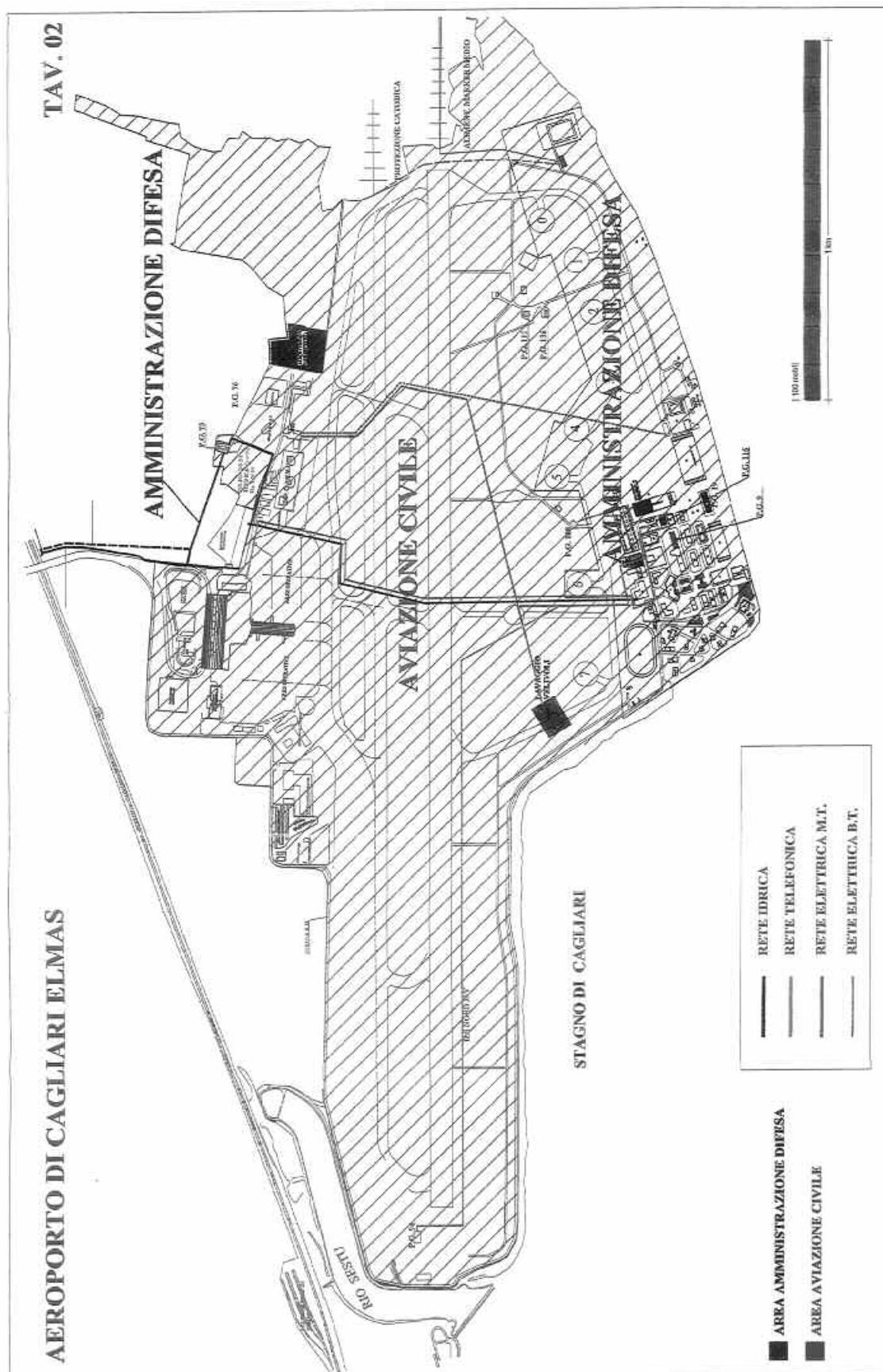
Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

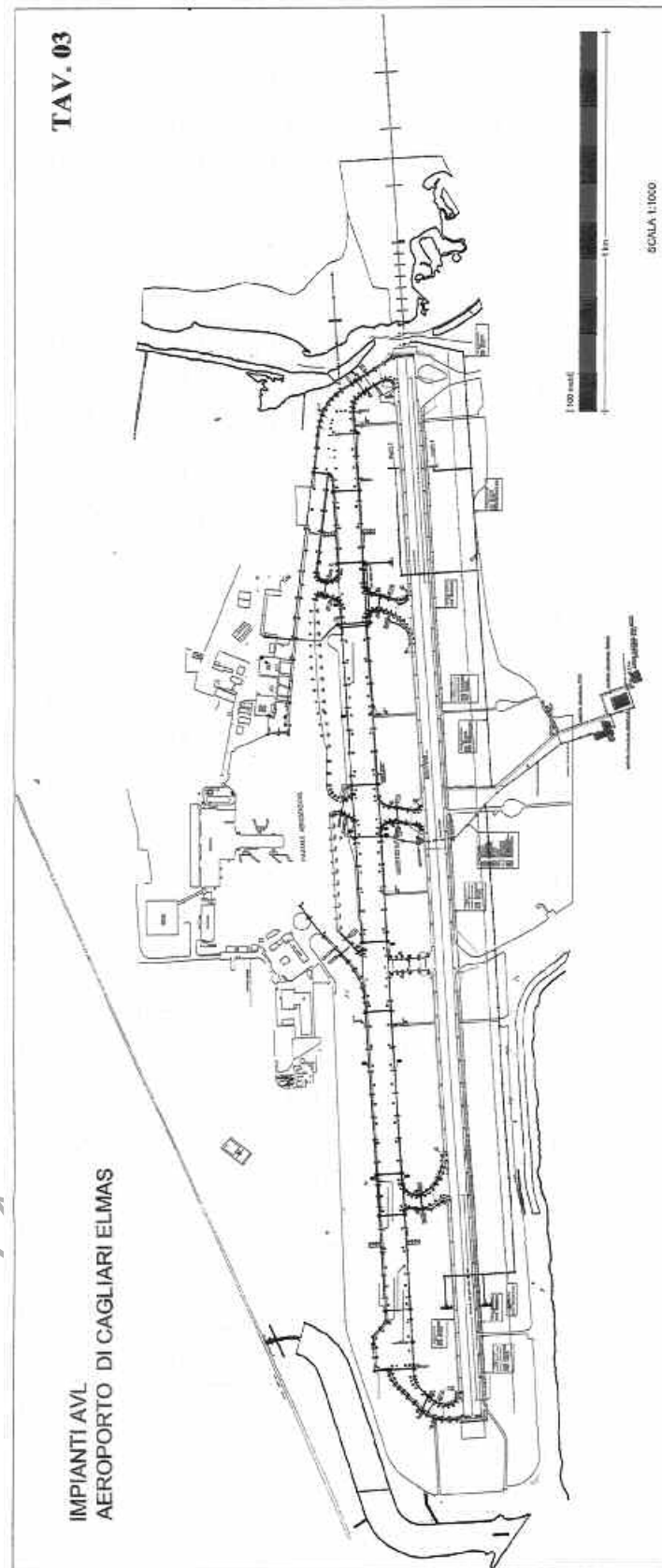
Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2008
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 3, foglio n. 385







08A02869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 2008.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio per l'anno 2008, nella provincia di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, sopresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L. attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Visto il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 4/2007 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato i seguenti indicatori economici:

1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2007;

2) il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

3) gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria.

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 di una percentuale pari al 4,8% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2007.

Modena, 14 aprile 2008

Il direttore provinciale: MASSI

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonnellate

TARIFFA IN ECONOMIA

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore tariffa oraria..... 19,30

Rimangono comprensivi nella tariffa tutte le attrezzature quali: transpallet manuale, cassetta attrezzi, imballi.

Per i lavori inferiori alle 8 ore (da convenirsi)

CONCIMI, SABBIA E AFFINI

Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi 8,58

Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggi 5,22

Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie 10,73

Solfato di rame, anticrittogamici, polifosforo in fusto, ecc. 9,36

Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini 8,10

Trasbordo da automezzo a vagoni o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi 7,15

CEREALI

Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi 7,15

Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole 7,73

SALUMI E CARNI

Scarico o carico da automezzo o vagoni dal frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa 13,95

Scarico o carico da automezzo o vagoni dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate 11,73

Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2 19,64

Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata (da convenirsi)

FRUTTA E MOSTI

Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in	7,88
Vini e liquori in cartone.....	12,72
Vini e mosti in fusti	(da convenirsi)

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, saggliola; marmi e pietre granite in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico.....	7,50
Mattonelle in genere a mano	8,91
Terra refrettaria alla rinfusa con gru.....	7,15
Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica	8,48
Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico	(da convenirsi)

SCARICO O CARICO COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI

Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione su vagone o automezzo	11,61
--	-------

TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI

Traslochi (civili e industriali), facchinaggio specializzato, con montaggio e smontaggio, tariffa oraria	20,10
Traslochi e facchinaggio generico tariffa oraria	19,27
Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria	0,29
<i>N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice</i>	

LAVORAZIONE IN FRIGO DELLA FRUTTA

Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni	7,88
Stivaggio su automezzi a mano	8,91
Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano	(da convenirsi)

MERCE VARIA

Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi.....	9,36
Saponi, detersivi, lisive in fusti.....	10,73
Materiale esplosivo e stufe	(da convenirsi)

LAVORI DI FACCHINAGGIO IN TINTORIA

Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi	8,91
Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa	10,73
Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10	18,57

OPERAZIONI DI PARATURA, PRESSO MERCATI BESTIAME

Tariffe da concordare.

MAGGIORAZIONI VARIE

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 Kg., e per specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.

NORME E CRITERI GENERALI

Le Cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc.

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, etc.

Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.

L'attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le Organizzazioni interessate.

OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente - socio e non socio - da cooperative esercenti servizi di facchinaggio

Visto il CCNL «Trasporto, spedizioni e logistica» 13 giugno 2000 e successivi accordi, intese e rinnovi;

Visto i compiti affidati dalle parti allo stesso Osservatorio;

Visto il protocollo Ministeri del lavoro e dello sviluppo - Centrali cooperative per attuazione capitolo «Cooperazione» del protocollo 23 luglio 2007;

Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 7, comma 4, decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 - c.d. «Milleproroghe» - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Considerate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni ed i commi da 28 a 33 dell'art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (comma inserito dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall'art. 8, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123);

nelle allegate tabelle

Determina:

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente (socio e non), distintamente per i quadri, impiegati e operai sulla base dei valori economici previsti dal vigente CCNL, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale del settore facchinaggio.

CCNL Trasporto e spedizioni merci - costo orario soci-lavoratori settore
facchinaggio cooperative operanti dal 27-6-2002

IMPIEGATI 01/01/2008	quadri	1° livello imp direttivi	2° livello imp concetto	3° livello S imp ordine
retribuzione congl.	10,4453	9,8102	9,0141	8,1391
scatti anzianità - 2 -	0,3689	0,3505	0,3198	0,2951
indennità di funzione	0,3074			
totale orario	11,1217	10,1607	9,3339	8,4342
istituti differiti (*) 100%	3,5996	3,3804	3,1058	2,8037
assenze - 5%	0,7361	0,6771	0,6220	0,5619
totale orario complessivo	15,4573	14,2181	13,0615	11,7998
Inps (24,01%)	3,7113	3,4138	3,1361	2,8331
Inail (imp.0,10%)	0,1546	0,1422	0,1306	0,1180
totale oneri prev.	3,8659	3,5559	3,2667	2,9511
TFR 100%	0,9025	0,8478	0,7788	0,7032
rival TFR 3,485981%	0,0315	0,0295	0,0271	0,0245
Irap (imp 3,90%)	0,5865	0,5360	0,4881	0,4358
Ires su Irap 27,50%	0,1613	0,1474	0,1342	0,1198
totale costo orario	21,0049	19,3345	17,7564	16,0343

(*) tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, ex festività

CCNL Trasporto e spedizioni merci - costo orario soci-lavoratori settore
facchinaggio cooperative operanti dal 27-6-2002

OPERAI 01/01/2008	Operai 3° livello S spec super	3° livello lo spec	4° livello qual	5° livello comuni	6° livello manovali
retribuzione congl.	8,1391	7,9238	7,5358	7,1873	6,7104
scatti anzianità - 2 -	0,2951	0,2889	0,2767	0,2644	0,2460
indennità di funzione					
totale orario	8,4342	8,2127	7,8124	7,4517	6,9564
istituti differiti (*) 100%	2,8037	2,7294	2,5956	2,4752	2,3106
assenze - 5%	0,5619	0,5471	0,5204	0,4963	0,4634
totale orario complessivo	11,7998	11,4891	10,9283	10,4232	9,7304
Inps (op 25,29%)	2,9842	2,9056	2,7638	2,6360	2,4608
Inail (op 0,64%)	0,7552	0,7353	0,6994	0,6671	0,6227
totale oneri prev.	3,7394	3,6409	3,4632	3,3031	3,0836
TFR 100%	0,7032	0,6848	0,6511	0,6210	0,5798
rival TFR 3,485981%	0,0245	0,0239	0,0227	0,0216	0,0202
Irap (op 1,35%)	0,4358	0,4229	0,3997	0,3788	0,3501
Ires su Irap 27,50%	0,1198	0,1163	0,1099	0,1042	0,0963
totale costo orario	16,0226	15,3778	15,5749	14,8519	13,8603

(*) tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, ex festività

CCNL Trasporto e spedizioni merci - costo orario soci-lavoratori settore
facchinaggio cooperative operanti dal 27-6-2002

IMPIEGATI 01/09/2008	quadri	1° livello imp direttivi	2° livello imp concetto	3° livello S imp ordine
retribuzione congl.	10,7907	10,1384	9,3107	8,4070
scatti anzianità - 2 -	0,3689	0,3505	0,3198	0,2951
indennità di funzione	0,3074			
totale orario	11,4670	10,4839	9,6305	8,7021
istituti differiti (*) 100%	3,7187	3,4919	3,2080	2,8961
assenze - 5%	0,7393	0,6908	0,6419	0,5799
totale orario complessivo	15,9450	14,6746	13,4804	12,1781
Inps (imp 24,01%)	3,8284	3,5234	3,2366	2,9240
Inail (imp.0,10 %)	0,1595	0,1467	0,1348	0,1218
totale oneri prev.	3,8879	3,6701	3,3714	3,0457
TFR 100%	0,9323	0,8755	0,8044	0,7284
rival TFR 3,485981%	0,0325	0,0305	0,0280	0,0253
Irap (imp 3,90%)	0,6067	0,5549	0,5054	0,4515
Ires su Irap 27,50%	0,1668	0,1526	0,1390	0,1242
totale costo orario	21,6713	19,9582	18,3288	16,5512

(*) tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, ex festività

CCNL Trasporto e spedizioni merci - costo orario soci-lavoratori settore
facchinaggio cooperative operanti dal 27-6-2002

OPERAI 01/09/2008	Operai 3° livello S spec su-	3° livello spec	4° livello qual	5° livello comuni	6° livello manovali
retribuzione congl.	8,4070	8,1849	7,7837	7,4242	6,9318
scatti anzianità - 2 -	0,2951	0,2889	0,2767	0,2644	0,2460
indennità di funzione					
totale orario	8,7021	8,4739	8,0604	7,6886	7,1777
istituti differiti (*) 100%	3,0954	2,8195	2,6810	2,5570	2,3870
assenze - 5%	0,5699	0,5647	0,5371	0,5123	0,4782
totale orario complessivo	12,3873	11,8580	11,2785	10,7578	10,0430
Inps (op 25,29%)	3,1328	2,9989	2,8523	2,7206	2,5399
Inail (op 0,64%)	0,7928	0,7589	0,7218	0,6885	0,6428
totale oneri prev.	3,9255	3,7578	3,5741	3,4091	3,1826
TFR 100%	0,7264	0,7072	0,6725	0,6414	0,5989
rival TFR 3,485981%	0,0253	0,0247	0,0234	0,0224	0,0209
Irap (op 1,35%)	0,4597	0,4382	0,4142	0,3927	0,3631
Ires su Irap 27,50%	0,1264	0,1205	0,1139	0,1080	0,0998
totale costo orario	17,8506	16,9064	16,0767	15,3314	14,3084

(*) tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, ex festività

08A03002

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 27 marzo 2008.

Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola.**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feaog, sezione «garanzia» ed in particolare il punto 4 dell'allegato contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;

Visti gli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato opportuno modificare la normativa sul funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole;

Vista la nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 43555 del 21 novembre 2007, con la quale l'Autorità ha esaminato i rapporti tra i CAA e la prestazione di servizi di consulenza a soggetti beneficiari di aiuti comunitari;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 marzo 2008;

Decreta:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «decreto n. 165/1999» il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

b) per «società richiedenti» le società di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione dei centri

autorizzati di assistenza agricola, di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, che hanno presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al medesimo art. 3-bis;

c) per «Caa» ovvero «Centro autorizzato di assistenza agricola» la società richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai sensi dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999, l'autorizzazione da parte della regione competente per territorio. Il Caa può operare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999, previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b) del presente decreto;

d) per «organizzazioni agricole maggiormente rappresentative» ai sensi del decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, si intendono quelle rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa ai sensi del successivo art. 7;

e) per «associazioni dei produttori e lavoratori» di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, si intendono le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL;

f) per «associazioni di liberi professionisti» si intendono le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229, del codice civile, che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del Caa.

Art. 2.*Attività del Caa*

1. Il Caa, può svolgere:

a) le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l'organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti;

b) ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999;

c) nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a:

gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa;

le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

l'adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.

2. Per le attività previste dal comma 1, lettere a) e b), il Caa ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

3. Le convenzioni devono necessariamente recare una clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, disponga la risoluzione delle medesime qualora, a seguito dell'attività di vigilanza di cui al successivo art. 11, venga accertata in capo al CAA ed alle società di cui esso si avvale la carenza dei requisiti di cui agli art. 7 e 8 del presente decreto. Della risoluzione della convenzione viene data comunicazione alla regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione.

Capo II

REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E DI FUNZIONAMENTO

Art. 3.

Oggetto sociale

1. Lo statuto delle società richiedenti deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lettera a). Le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del Caa.

Art. 4.

Società richiedenti

1. Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.646 euro a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle società predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato.

2. Le quote o le azioni del Caa e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei Caa. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al Caa possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di Caa.

Art. 5.

Garanzia

1. Al fine di garantire il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori che agli utenti le società richiedenti devono stipulare con imprese di assicurazioni una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari a € 2.065.827,60. Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti e al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata.

2. Il Caa e l'impresa di assicurazione di cui al comma precedente sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonché all'AGEA e agli OP interessati, di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. In ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro.

3. L'AGEA definisce lo schema tipo della polizza di assicurazione di cui al precedente comma 1.

Art. 6.

Ambito territoriale d'operatività

1. L'ambito territoriale minimo rispetto al quale deve essere dimostrata idonea capacità operativa, anche in relazione ad eventuali società di servizi, impiegate ai sensi dell'art. 12, è riferito a ciascuna provincia in cui il Caa intende operare.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda più province il Caa deve assicurare una distribuzione della capacità operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti.

Art. 7.

Requisiti oggettivi

1. I Caa che richiedono l'autorizzazione e le società di cui essi si avvalgono devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal presente decreto. A tale fine deve essere garantita la disponibilità di locali adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività del Caa, ovvero anche al contestuale esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e aventi la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN, anche ai fini della tracciabilità, mediante i servizi del SIAN stesso, dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori. In ogni caso, i locali facilmente identificabili mediante apposite insegne devono essere accessibili dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere per almeno due giorni a settimana e deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correttezza dei rapporti con gli organismi pagatori e con le altre pubbliche amministrazioni. Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e per i quali adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

2. Il Caa presenta all'utente, al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per suo conto, una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la

possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

3. Le convenzioni tra i Caa e l'organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, nonché, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attività oggetto di affidamento, requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui al precedente comma 1.

4. Il Caa nomina, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

5. I Caa che richiedono l'autorizzazione e le società di cui essi si avvalgono devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor.

Art. 8.

Requisiti soggettivi

1. Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed i collaboratori del Caa e delle società di cui esso si avvale:

a) non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;

b) non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;

d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) non devono intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.

Capo III

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER L'AUTORIZZAZIONE A CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA AGRICOLA.

Art. 9.

Verifica ed autorizzazione

1. La verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal presente decreto è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali ricade l'ambito territoriale di attività della società richiedente; nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, la verifica previa intesa tra le regioni interessate e l'AGEA, compete alla regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente. Ai fini della verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il relativo procedimento anche riguardo alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il Caa.

2. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, anche nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi più regioni, provvedono alla verifica; entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento inviano la comunicazione degli esiti alla società richiedente ed all'organismo pagatore.

3. La società richiedente può utilizzare la denominazione Caa solo dopo il riconoscimento da parte della regione e fino al provvedimento di revoca di cui all'art. 11, comma 3.

Art. 10.

Procedimento per la richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione va presentata alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano con apposita domanda indicante:

a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita iva della società richiedente;

b) i dati anagrafici degli amministratori della società richiedente, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;

c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7, comma 4;

d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;

e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di Caa;

f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

2. Devono altresì essere allegati alla richiesta di cui al comma 1:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;

c) relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12.

Art. 11.

Vigilanza

1. Le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal presente decreto, sui CAA e sulle società di cui essi si avvalgono, per i quali hanno concesso l'autorizzazione. A tal fine, le regioni e le province autonome predispongono un piano almeno annuale di controlli a campione, e si avvalgono, per l'esecuzione dei controlli, delle regioni e province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono trasmessi annualmente al MIPAAF.

2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle convenzioni di cui all'art. 7 è effettuata, per quanto di competenza o dall'organismo di coordinamento o dagli organismi pagatori nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto e dalle regioni nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

3. L'ente vigilante, o gli enti nel caso di più regioni, se rileva la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di sessanta giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni nel suddetto termine l'ente vigilante revoca l'autorizzazione al CAA. La regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione al CAA esegue entro e non oltre quindici giorni il provvedimento di revoca.

4. La procedura di revoca di cui al comma 3 viene altresì attivata qualora:

a) nello svolgimento dell'attività affidata vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto;

c) non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art. 7;

d) il CAA non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art. 7, comma 5.

5. L'ente vigilante dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti.

6. Il CAA e le società di cui esso si avvale sono tenuti a rispettare, nell'affidamento di incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13.

Capo IV

SERVIZI E CONTROLLI

Art. 12

Società di servizi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto n. 165/1999, nonché delle altre funzioni e attività previste dal presente decreto, il Caa può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il Caa o dalle loro organizzazioni territoriali. In tal caso, anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del presente decreto.

2. Ai fini previsti dal presente decreto la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del Caa.

Art. 13.

Controlli

1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 del decreto n. 165/1999, possono avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonché di studi associati costituiti dai medesimi, sulla base di apposite convenzioni, per l'esercizio di funzioni di controllo relativamente alla regolarità delle fattispecie finanziate.

2. È prevista in tali casi l'incompatibilità, derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un Caa o di una società di servizi per i soggetti svolgenti le funzioni di cui al comma 1.

Art. 14.

Mandato scritto

1. Il Caa è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare per suo conto, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al Caa dati completi e veritieri;

b) collaborare con il Caa ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

c) consentire l'attività di controllo del Caa nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

Art. 15.

Disposizioni transitorie abrogazioni

1. I CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano i controlli sui CAA operanti nell'ambito territoriale di propria competenza al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 11, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.

2. Il decreto ministeriale 27 marzo 2001, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il Ministro: DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1,
foglio n. 368*

08A02987

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rimbel 25 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 29 gennaio 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Panni 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dall'Austria del prodotto TITUS ivi registrato al n. 2478 a nome dell'impresa Du Pont de Nemours GmbH (DE) con sede in Du Pont Strasse 1, D-61352 Bad Homburg (DE);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Austria e comunicata dal Bundesamt für Ernährungssicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Titus e con il numero di registrazione 8130 del 30 dicembre 1992, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana Srl;

Considerato che il prodotto di riferimento Titus autorizzato in Italia al n. 8130, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome di Rimbel 25 WG;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 14235/IP all'importazione parallela dall'Austria del prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo, denominato Titus ed ivi autorizzato al n. M09153. Il prodotto importato viene denominato Rimbel 25 WG.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso la ditta Chemia S.p.a., Dosso (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nella taglia di 100 g.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Austria, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Rimbel 25 WG

Erbicida solfonilureico di post-emergenza
selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro..... g 25
Coformulanti q.b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S3) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S3/32)

NOTIZIE PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o di malassorbimento consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono noti casi di intossicazione dell'uomo. Terapia: sintomatica.

CONSULENZA UN CENTRO ANTIVENE O CHIAMARE IL 112

Titolare della registrazione

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH
Du Pont Strasse 1, D-41382 Bad Homburg (Germania)

Numero di Registrazione: n. 2476

Fabbricato da:

Du Pont de Nemours (France)
82, rue de Wittelsheim F-68701 Cernay

Importato dall'Austria da:

Genetti srl, Via Parini 4/A - 39012 Merano (BZ)

Officina di riconfezionamento / rietichettatura

Menora GmbH - Mettenhofgasse 30 - 6020 Craz (Austria)

Officina di sola rietichettatura:

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE)

Distribuito da:

Verde Bio S.r.l. - V.le della Vittoria 14/b - Montebelluna (TV)

Registrazione n. xxxxx/ I.P. Ministero della salute del xxxxxx

CARATTERISTICHE D'AZIONE

RIMBEL 25 WG è un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili ai sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione. RIMBEL 25 WG erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché RIMBEL 25 WG non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp.* (*Avena sativa*), *Digitaria spp.* (*Sanguinella*), *Echinochloa spp.* (*Giovane*), *Panicum dichotomiflorum* (*Panico delle risaie*), *Pennisetum polystachyon* (*Panico coltivato*), *Phalaris spp.* (*Scagliola*), *Setaria spp.* (*Panicastrella*), *Sorghum bicolor* e *Sorghum halepense* da seme a de rizoma (*Sorgho*).

Infestanti a foglia larga sensibili: *Abrutium theophrasti* (*Cencio nolle*), *Amaranthus spp.* (*Amaranto*), *Ambrosia spp.* (*Ambrosia*), *Anethum majus* (*Visnaga maggiore*), *Bidens bipinnata* (*Forbice*), *Capsella bursa-pastoris* (*Bussapastore*), *Convolvulus arvensis* (*Vilucchio*), *Catalpa septium* (*Vilucchio parico*), *Dipsacis spp.* (*Portula*), *Galium officinale* (*Fumaria*), *Galinsoga parviflora* (*Galinsoga*), *Helianthus tuberosus* (*Tapiambur*), *Matricaria chamomilla* (*Camomilla comune*), *Mentha arvensis* (*Menta campastre*), *Picris echinoides* (*Asparagino comune*), *Ranunculus spp.* (*Ranuncolo*), *Rapistrum rugosum* (*Miegro peloso*), *Sinapis arvensis* (*Sinape svizzera*), *Gonchus spp.* (*Crespine*) e *Xanthium spp.* (*Nappa*).

Epoca d'impiego: post-emergenza della coltura e delle infestanti

DOSE D'IMPIEGO:

Mais: 50-60 g/ha addizionato con bagnante Trend allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi del loro sviluppo; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali già sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (*Abrutium theophrasti*, *Cyperaceae*, *Digitaria spp.*, ecc.) e in genere contro infestanti perennanti può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare RIMBEL 25 WG sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbutole, Isoteriole, Paratone, in presenza di *Chenopodium spp.* (*Farnello*), *Datura stramonium* (*Straupio comune*), *Polygonum spp.* (*Correggiola*) e *Solanum nigrum* (*Erba morella*) è consigliata la miscela con un prodotto ad attività dicotiledonida efficace contro queste malerbe.

Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di *Solanum nigrum* applicare 50 g/ha di RIMBEL 25 WG + Trend allo 0,2% entro o non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di *Chenopodium spp.* (*Farnello*), *Polygonum spp.* (*Correggiola*) e *Portulaca oleracea* (*Erba porcellana*) è opportuna la miscela con "Merazlin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela può essere applicata, alle dosi più basse di metribuzin, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di *Echinochloa spp.* (*Giovane*) applicare 50-60 g/ha di RIMBEL 25 WG + bagnante Trend allo 0,2%, effettuando, in caso

di infestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di RIMBEL 25 WG + bagnante Trend allo 0,2% a distanza di 7-10 giorni.

Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di RIMBEL 25 WG + bagnante Trend allo 0,2%.

Volume di innaffiatura: 200-400 l/ha. Utilizzare ugelli a ventaglio e medio-basse pressioni di esercizio.

Preparazione della polverina: RIMBEL 25 WG, alla dose stabilita deve essere disciolto nell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantità necessaria dopo aver inserito RIMBEL 25 WG.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Effettuare i trattamenti con temperatura compresa tra 13 e 25 °C
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi parassitari o asfissia radicale.
- È importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare RIMBEL 25 WG. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con RIMBEL 25 WG è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
 - 1) svuotare il serbatoio e risciacquare internamente; lavare il serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente;
 - 2) riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora;
 - 3) ripetere le istruzioni indicate al punto 2
 - 4) risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
 - 5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:

- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela o in sequenza con altri prodotti fitosanitari

Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

In caso di necessità di diserbo nei terreni già precedentemente trattati con RIMBEL 25 WG, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di RIMBEL 25 WG non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione. Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione, possono compromettere l'attività erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: Non miscelare RIMBEL 25 WG con prodotti contenenti bentazone, 2,4-D, Cyenazina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di RIMBEL 25 WG su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 60 giorni prima della raccolta del mais.

ATTENZIONE: da impiegare in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alla pianta, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO: NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: 100 g

PARTITA N.

DECRETO 14 aprile 2008.

Prescrizioni per la cessione a titolo gratuito di materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 123, del predetto decreto legislativo il quale dispone che con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 29 febbraio 2008, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono individuate le prescrizioni secondo le quali può essere ceduto a titolo gratuito il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro non specificamente attinente al medicinale;

Vista la proposta formulata dall'AIFA in data 8 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro ai sensi del comma 2 dell'art. 123 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, si intende:

a) libri e monografie professionali di elevata qualità scientifica e tratti da noti cataloghi editoriali;

b) abbonamenti a riviste medico-scientifiche indicizzate in banche dati bibliografiche o comunque pubblicate da affermate case editrici;

c) iscrizioni a newsletter online di argomento medico-scientifico;

d) cd, dvd o password di accesso a siti web di argomento medico-scientifico.

2. L'AIFA può, con motivato parere, a seguito di verifiche o controlli, stabilire che il materiale ceduto a titolo gratuito non risponde ai requisiti di cui al precedente comma 1.

3. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro di cui al comma 1 può essere ceduto a titolo gratuito alle strutture sanitarie pubbliche e agli operatori sanitari del settore.

Art. 2.

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

08A02879

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 aprile 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Abilify (aripirazolo), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 203/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Abilify (aripirazolo), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 4 ottobre 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

*EU/1/04/276/036 7,5 mg/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare
flaconcino (vetro) 1 flaconcino 1,3 ml.*

Titolare A.I.C.: Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Rappresentante per l'Italia: Bristol Myers Squibb S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell'11/12 marzo 2008;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che al medicinale Abilify (aripirazolo) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale Abilify (aripirazolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

7,5 mg/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare flaconcino (vetro) 1 flaconcino 1,3 ml - n. 036582207/E (in base 10) 12WDTZ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Abilify soluzione iniettabile è indicato per il controllo rapido di agitazione e disturbi del comportamento in pazienti con schizofrenia, quando la terapia orale non è appropriata. Il trattamento con aripirazolo soluzione iniettabile deve essere interrotto non appena le condizioni cliniche lo consentono e si deve iniziare la terapia con aripirazolo orale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Abilify (aripirazolo) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezione:

7,5 mg/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare flaconcino (vetro) 1 flaconcino 1,3 ml - n. 036582207/E (in base 10) 12WDTZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,20 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,28 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Abilify (aripirazolo) e la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02834

DETERMINAZIONE 17 aprile 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Cystadane (betaina anidra), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 202/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Cystadane (betaina anidra), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 febbraio 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/379/001 1g polvere orale uso orale - flacone (HDPE) 180 g + 3 cucchiaini dosatori.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe SARL.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e delleconomia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensiva;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione Consultiva Tecnico Scientifica nella seduta dell'11/12 marzo 2008;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che al medicinale Cystadane (betaina anidra) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Il medicinale Cystadane (betaina anidra) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione:

1 g polvere orale uso orale - flacone (HDPE) 180 g + 3 cucchiaini dosatori n. 037797014/E (in base 10) 141 H4Q (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento aggiuntivo dell'omocistinuria, che comporta deficit o difetti di cistationina beta-sintasi (CBS), 5, 10 metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) o del metabolismo del cofattore cobalamina (cbl).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Cystadane (betaina anidra) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezione:

1 g polvere orale uso orale - flacone (HDPE) 180 g + 3 cucchiari dosatori n. 037797014/E (in base 10) 141H4Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 448,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 739,38 euro.

Tetto di spesa pari a 722.126 euro/anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 6 mesi successivi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cystadane (betaina anidra) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome (OSP2).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

DETERMINAZIONE 17 aprile 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Increlex (mecasermina), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 201/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Increlex (mecasermina), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 3 agosto 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/402/001 10 mg/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 1 flaconcino 4 ml.

Titolare A.I.C.: Tercica Europe Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione Consultiva Tecnica Scientifica nella seduta dell'11/12 marzo 2008;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che al medicinale Increlex (mecasermina) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale Increlex (mecasermina) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione:

10 mg/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 1 flaconcino 4 ml - n. 038095016/E (in base 10) 14BL58 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento a lungo termine del deficit di accrescimento nei bambini e negli adolescenti con grave deficit primario del fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGFD primario).

Il IGFD primario grave è definito da:

SDS per l'altezza $\leq -3,0$ e

livelli di IGF-1 basali inferiori al 2,5° percentile per età e sesso e

sufficienza di ormone della crescita (GH).

Vanno escluse forme secondarie di deficit di IGF-1 dovute a malnutrizione ipotiroidismo o trattamento cronico con dosi farmacologiche di antinfiammatori steroidei.

La forma di IGFD primario grave include pazienti con mutazioni nel recettore del CH (GHR) con alterazioni della via di trasmissione post-GHR e difetti del gene dell'IGF-1; questi soggetti non presentano deficit di GH e quindi si può prevedere che non rispondano adeguatamente al trattamento con CH esogeno. Si consiglia di confermare la diagnosi eseguendo un test di generazione di IGF-1.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Increlex (mecasermina) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezione:

10 mg/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 1 flaconcino 4 ml - n. 038095016/E (in base 10) 14BL58 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 653,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1078,94 euro.

Tetto di spesa pari a 1.527,149 euro/anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 6 mesi successivi.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Increlex (mecasermina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome (OSP2).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02836

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure - Ufficio provinciale di Savona.

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO**

DI CONCERTO CON

**IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure

1. A decorrere dal 22 maggio 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Finale Ligure (Ufficio provinciale di Savona), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

*Il direttore
dell'Agenzia del territorio*
PICARDI

*Il Capo
del Dipartimento per gli affari
di giustizia del Ministero della giustizia*
IANNINI

08A02844

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fiduciaria Duomo S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 28 aprile 2008, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico, la società «Fiduciaria Duomo S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 05885810969, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

08A03079

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Comunicato relativo alla deliberazione 28 settembre 2007, recante: «Servizio sanitario nazionale 2007 - Ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Deliberazione n. 97/2007)».

Il CIPE, nella seduta del 27 marzo 2008, ha preso atto di un errore materiale contenuto nella tabella allegata alla delibera del 28 settembre 2007, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 272 del 22 novembre 2007, concernente «Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007».

Infatti, in tale tabella, colonna «stima IRAP 2007», le cifre corrette relative alle regioni Liguria e Puglia e alla provincia autonoma di Bolzano sono le seguenti:

regione Liguria, € 793.893.488 invece di € 783.893.488;
regione Puglia, € 1.063.667.959 invece di € 1.083.667.959;
provincia autonoma Bolzano, € 361.616.971 invece di € 351.616.971.

08A02985

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VERONA**

**Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione dei metalli preziosi**

La ditta orafa Officina Orafa di Mazzi Alfonso sita a Verona in via S. Nazaro, 17/b assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi 138VR ha cessato l'attività in data 31 dicembre 2003

senza aver a tutt'oggi restituito n. 4 punzoni in sua dotazione:

1 punzone diritto 2^a grandezza;

1 punzone diritto 3^a grandezza;

1 punzone incavo 2^a grandezza;

1 punzone incavo 3^a grandezza.

La ditta orafa CIP di Bonente & C. S.a.s. sita a Verona in via Cantarane, 57 assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi 227VR ha cessato l'attività in data 20 febbraio 2003 senza aver a tutt'oggi restituito n. 2 punzoni in sua dotazione:

1 punzone diritto 3^a grandezza;

1 punzone incavo 2^a grandezza.

08A02988 - 08A02989

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-106) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 5 0 7 *

€ 1,00